

**COMUNE DI BARI****Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata  
Settore Pianificazione del Territorio e P.R.G.**

Al Presidente Prof. Ing. Vitoantonio Amoruso  
Ordine Ingegneri della Provincia di Bari  
viale Japigia 184 – 70126 Bari  
info@ordingbari.it

**Oggetto: Bonus Facciate\_Rilascio attestato di equipollenza. (Circolare n. 2/2020 dell’Agenzia delle Entrate).  
COMUNICAZIONI.**

Gentilissimo Presidente prof. ing. Vitoantonio Amoruso, in riferimento all’oggetto e facendo seguito alla Sua richiesta formulata per le vie brevi, Le comunico quanto segue.

Preliminarmente è utile evidenziare che il vigente Piano Regolatore Generale di Bari si caratterizza per trenta tipizzazioni urbanistiche non sempre direttamente riconducibili alla tassonomia del D.M. 1444/68 cui fa riferimento la norma sul "Bonus Facciate".

Il Piano, tuttavia, si compone di una serie di elaborati grafici che individuano la città esistente alla data di redazione dello strumento urbanistico e che è stata utilizzata per la determinazione dei servizi e del verde ex D.M. 1444/68 art. 3.

Questo per rappresentare che, al fine di superare le criticità indotte da una non perfetta corrispondenza tra le cartografie di P.R.G. e le statuizioni del D.M., sarà sufficiente verificare se gli immobili ricadono (o meno) nelle aree campite in rosso degli elaborati che identificano le "aree escluse dalle norme" della "Variante al P.R.G. di adeguamento al P.U.T.T./Paesaggio". Detta documentazione è pubblicata sul sito web del Comune al seguente link (<https://www.comune.bari.it/web/edilizia-e-territorio/consultazione-delle-cartografie>) e si possono scaricare gli elaborati (P.U.T.T.P. - Adeguamento con attestazione comune e aggiornamento alla DGR n.2252 del 2014).

I professionisti potranno consultare direttamente i predetti elaborati e verificare la corrispondenza tra le Zone A e B del citato D.M. e la parte di territorio comunale, indipendentemente dalla specifica destinazione urbanistica (Secondo Piano Regolatore) delle stesse.

Al di fuori della predetta perimetrazione, questo Ufficio potrà eventualmente procedere al rilascio dell’attestato di equipollenza nel rispetto delle condizioni indicate dalla circolare n. 2/2020 dell’Agenzia delle Entrate, solo nel caso in cui gli edifici esistenti interessati dagli interventi di recupero o restauro della facciata esterna siano ubicati in zone assimilabili alle zone A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Tali zone dovranno essere assimilabili alle caratteristiche delle “zone territoriali omogenee”, ai sensi dell’articolo 2 del predetto decreto ministeriale, come di seguito riportato:

- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3 /m2 »

In merito al rilascio dell’attestato di equipollenza da parte di questo Ufficio, si precisa che è necessario presentare un’apposita istanza in bollo di richiesta di Destinazione di zona di P.R.G. per via telematica indirizzata alla Ripartizione Urbanistica ([urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it)) secondo il modello scaricabile dal sito web comunale e che ad ogni buon fine si allega alla presente. Per il ritiro dell’attestato si dovranno versare i diritti di segreteria e consegnare sia la ricevuta di versamento dei diritti che il bollo che sarà apposto sull’attestato di equipollenza.

Distinti saluti.

Il Direttore del Settore Pianificazione del Territorio e P.R.G.  
Arch. Anna Vella